

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3085 del 18/06/2018
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. LAMERI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), VIA DUE PONTI. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3222 del 18/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno diciotto GIUGNO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. LAMERI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), VIA DUE PONTI. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la seguente documentazione:

1. L'AUA adottata ai sensi del DPR 59/13 con D.D. n. 2003 del 27.10.2015 della Provincia e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo n. 4606 del 13.11.2015 alla Ditta LAMERI S.P.A. per l'attività di "lavorazione delle granaglie" svolta dalla **LAMERI S.P.A.** (C. FISC. 00054080197) – avente sede legale in Comune di San Bassano (CR), via Cattaneo n. 28/30 - nello stabilimento ubicato in Comune di Castelvetro P.no (PC), via Due Ponti; tale autorizzazione comprende i seguenti titoli ambientali:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione - ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. n° 152/2006 e s.m.i. - allo scarico di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente in un canale di scolo agricolo a sua volta confluyente nel canale di Bonifica 6A;
 - comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene le problematiche inerenti il rumore;
2. l'istanza pervenuta tramite nota n. 3015 del 5.3.2018 del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (prot. Arpae n. 3662 del 6.3.2018), con cui la ditta LAMERI s.p.a. chiedeva la modifica sostanziale dell'AUA di cui al punto precedente;
3. la documentazione integrativa dell'Azienda pervenuta tramite note del SUAP n. 5663 del 2.5.2018 (prot. Arpae n. 7086 di pari data), n. 6791 del 22.5.2018 (prot. Arpae n. 8625 del 29.5.2018), n. 7228 del 29.5.2018 (prot. Arpae n. 8659 di pari data), n. 7180 del 28.5.2018 (prot. Arpae n. 8663 del 29.5.2018) e n. 7465 del 1.6.2018 (prot. Arpae n. 8943 di pari data);

CONSIDERATO che viene dichiarato che la capacità produttiva rimarrà invariata rispetto alla situazione autorizzata;

PRESO ATTO che, per quanto attiene le emissioni in atmosfera, viene prevista la modifica sostanziale dello stabilimento consistente:

- nell'aumento di portata di E9 ed E10;
- nella realizzazione delle nuove emissioni E12 (tamburo ricopertura), E13 (forno ricopertura essiccazione), E14 (forno ricopertura raffreddamento), E15 (aspirazione vagli cereali), E16 (molino macinazione), E17 (forno aggregati essiccazione) ed E18 (forno aggregati raffreddamento) con contestuale eliminazione di E2 (aspirazione linee produttive);
- nella precisazione che la durata massima gironaliera effettiva di E1 sarà di 3 h/g;

VERIFICATO che gli impianti di cui alle emissioni E7 ed E8, già autorizzati con l'AUA succitata, rientrano tra i medi impianti di combustione così come definiti dall'art. 268 del D.Lgs. 152/06 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 183/17;

PRESO ATTO che, per quanto attiene gli scarichi di acque reflue:

- le acque reflue domestiche (in uscita dalle fosse Imhoff dei servizi igienici) e le acque reflue industriali provenienti dai lavaggi dei macchinari utilizzati per la soffiatura dei cereali vengono convogliate ad un

impianto di depurazione interrato che prevede le seguenti fasi di trattamento: grigliatura mediante filtrococcia, ossidazione biologica, sedimentazione, equalizzazione e vasca di sollevamento;

- l'impianto di depurazione ha una potenzialità di progetto di 35 Kg BOD5/giorno (pari a circa 583 A.E. secondo la definizione di cui all'art. 74, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.);
- il punto di prelievo fiscale è individuato con la "condotta in arrivo" alla vasca di sollevamento che consente un campionamento per caduta delle acque reflue industriali;
- ai sensi del punto 2), comma 2.4, della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 sono da considerare acque reflue industriali *"anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici"*;
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione recapita nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente in un canale di scolo agricolo a sua volta confluyente nel canale di Bonifica 6A (canale gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza).

PRESO ATTO che:

- per quanto attiene l'impatto acustico, viene dichiarata che trattasi di proseguimento senza modifiche rispetto alla situazione già autorizzata;
- per quanto attiene lo scarico di acque reflue industriali nulla varia rispetto alla situazione autorizzata salvo per una diversa disposizione delle parti costituenti l'impianto di depurazione;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza espresso con nota del 30.5.2018, prot. n. 53525 (prot. Arpae n. 8788 del 13.5.2018);
- nota del Comune di Castelvetro P.no del 25.5.2018 n. 5462 (prot. Arpae n. 8484 del 25.5.2018) con cui era formulato parere favorevole per le emissioni in atmosfera e veniva preso atto della dichiarazione sostitutiva della documentazione previsionale di impatto acustico con cui era confermata la validità della dichiarazione precedentemente presentata; in merito a tale matrice era confermata la prescrizione di cui al punto 5 dell'AUA vigente;
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 14.6.2018, prot. n. 9625;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il *"T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazioni G.R. n. 286/05 e n. 1860/06 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R."*;
- D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- il D.Lgs. 183/2017 *"Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti"*

di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170"

e gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n. 99 del 30.12.2015, e n. 114 del 17/11/2017 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazione delle granaglie" svolta dalla **LAMERI S.P.A.** (C. FISC. 00054080197) – avente sede legale in Comune di San Bassano (CR), via Cattaneo n. 28/30 – svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Castelvetro P.no (PC), via Due Ponti per effetto delle modifiche richieste. La presente autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione - ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. n° 152/2006 e s.m.i. - allo scarico di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente in un canale di scolo agricolo a sua volta confluyente nel canale di Bonifica 6A;
- comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene le problematiche inerenti il rumore;

2. di stabilire **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 GRUPPO SILOS

Portata massima	900	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	24	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE E6 LINEA CONFEZIONAMENTO

Portata massima	9000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 GENERATORE DI VAPORE – P=2,45 MW

Portata massima	1100	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E8 GENERATORE DI VAPORE – P=2,45 MW (FUNZIONANTE IN ALTERNATIVA AD E7)

Portata massima	1100	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g

Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%		

EMISSIONE E9 CAMINO PRERISCALDO CEREALI

Portata massima	900	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE E10 CAMINO TUNNEL ESPANSIONE

Portata massima	900	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E11 GENERATORE AD ACQUA CALDA – P=0,3 MW

Portata massima	135	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	104	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E12 CAMINO TAMBURLO RICOPERTURA

Portata massima	50	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m

EMISSIONE E13 FORNO RICOPERTURA ESSICCAZIONE

Portata massima	3800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE E14 FORNO RICOPERTURA RAFFREDDAMENTO

Portata massima	15000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE E15 ASPIRAZIONE VAGLI CEREALI

Portata massima	2500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		

materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

EMISSIONE E16 MOLINO MACINAZIONE

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE E17 FORNO AGGREGATI ESSICCAZIONE

Portata massima	10800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE E18 FORNO AGGREGATI RAFFREDDAMENTO

Portata massima	21300	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	10	mg/Nm ³

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E11, il gestore può non effettuare monitoraggi a detta emissione, essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. Metano);
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione degli ossidi di zolfo fissati per E7 ed E8, il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni, essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. metano);
- c) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse;
- d) i camini di emissione E2, E6, E7, E8, E9, E10, E12, E13, E14, E15, E16, E17 ed E18 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E6, E7, E8, E9, E10, E13, E14, E15, E16, E17 ed E18 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- h) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) gli interventi di manutenzione/sostituzione ai sistemi di abbattimento del materiale particellare compresi quelli collocati sui 16 silos di stoccaggio delle materie prime, devono essere annotati sul registro di cui al punto precedente;
- j) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpa di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi.

Oltre ai monitoraggi miranti alla verifica del rispetto dei limiti sopra stabiliti per le emissioni denominate E6, E7, E8, E9, E10, E12, E13, E14, E15, E16, E17 ed E18, dovranno essere effettuati i seguenti ulteriori monitoraggi:

- ad E6, E9, E10, E13, E14, E17 ed E18 miranti alla ricerca dei COV sia speciati, sia espressi come Ctot, utilizzando rispettivamente i metodi UNI EN 13649 ed UNI EN 12619 e delle aldeidi, utilizzando il metodo EPA-TO 11/A;
 - ad E12 miranti alla ricerca della portata, degli ossidi di azoto, dei COV sia speciati, sia espressi come Ctot, utilizzando i metodi UNI EN 13649 ed UNI EN 12619 e delle aldeidi, utilizzando il metodo EPA-TO 11/A;
- k) si fa riserva di modificare e/o integrare i limiti imposti sulla base dell'esito dei monitoraggi da effettuarsi in sede di messa a regime degli impianti;
- l) contestualmente all'esito dei monitoraggi previsti in sede di messa a regime devono essere trasmesse le informazioni previste dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 relative ai medi impianti di combustione (emissioni E7 ed E8);**
- m) **per gli impianti di combustione che si configurano quali medi impianti di combustione rientranti nel titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/06, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, facendo presente che qualora non entrassero in esercizio entro il 20.12.2018 gli stessi andranno qualificati come nuovi ai sensi di quanto definito dall'art. 268 del D.Lgs. 152/06;**
- n) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti è fissato ad un mese dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- o) il termine ultimo di messa a regime degli impianti è fissato a due mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- p) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, ad Arpa di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;
- q) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare alla Provincia e all'a.r.p.a Sez.ne Prov.le di Piacenza i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
3. di stabilire per lo **scarico di acque reflue industriali** nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente in un canale di scolo agricolo a sua volta confluyente nel canale di Bonifica 6A, il rispetto dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.. Tali limiti devono essere rispettati nel punto di prelievo fiscale (individuato con la "condotta in arrivo" alla vasca di sollevamento che consente un campionamento per caduta delle acque reflue industriali);
4. di impartire, **per lo scarico di acque reflue industriali** di cui al precedente punto 3., le seguenti prescrizioni:
- a) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di depurazione dovranno essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - b) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dell'impianto di depurazione; in particolare dovranno essere asportati i fanghi dal medesimo impianto nonché dalle fosse Imhoff ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
 - c) nel punto di prelievo fiscale vengano effettuati, per il primo anno di attività, autocontrolli analitici delle acque reflue con cadenza almeno semestrale con la caratterizzazione dei seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, BOD₅, COD e Tensioattivi Totali;
 - d) i certificati analitici di cui sopra, nonché la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;

- f) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione o alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata ad ARPAE, ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
5. di stabilire, per quanto attiene **la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95** (per gli aspetti relativi all'impatto acustico) che dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione acustica elencati al paragrafo 9 della Valutazione di Impatto Acustico. Inoltre, come previsto all'art. 5 della DGRER 14.04.2004, n. 673, la Ditta dovrà porre in atto la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte, relativamente ai limiti assoluti di immissione imposti dalla zonizzazione acustica comunale ed ai valori limite differenziali di immissione;
6. di fare salvo:
- che i rifiuti prodotti dall'attività aziendale dovranno essere gestiti secondo quanto disposto dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in materia di deposito temporaneo; la ditta dovrà inoltre ottemperare a quanto disposto dalla parte quarta del medesimo decreto in materia di gestione dei rifiuti;
 - per quanto attiene eventuali **emissioni odorigene**, quanto emerso in sede di conferenza di servizi in ordine alla necessità che la Ditta in parola effettui - in concomitanza dei controlli da effettuarsi in sede di messa a regime alle emissioni denominate E2, E6, E9 ed E10 - una campagna di misura mirante alla ricerca degli odori nei pressi dell'Azienda con modalità da concordare con il Comune di Castelvetro P.no e l'AUSL;
7. di dare atto che:
- l'efficienza del sistema complessivo (fognatura, scolo "non di bonifica", reticolo di bonifica) - in considerazione della presenza dello scarico indiretto, delle acque reflue depurate, nel canale di bonifica n. 6A - può essere assicurata oltre che dalla regolare manutenzione della fognatura e del reticolo di bonifica anche dalla regolare manutenzione dello scolo "non di bonifica" che veicola lo scarico nel reticolo idraulico consortile;
 - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia, ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - il provvedimento conclusivo - che dovrà essere rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata adottata ai sensi del DPR 59/13 con D.D. n. 2003 del 27.10.2015 della Provincia e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo n. 4606 del 13.11.2015 alla Ditta LAMERI S.P.A.;
 - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.